

Roma, 25 luglio 2024

Oggetto: Nota dell'associazione [D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza](#), relativa all'audizione tenutasi in Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, il 22 luglio 2024.

Gentile Presidente, onorevole Semenzato, Gentili componenti della Commissione, a nome di D.i.Re Donne in Rete contro la violenza, ringraziamo per l'invito e per avere ritenuto importante sentire il punto di vista della nostra Rete, che è il punto di vista di associazioni con oltre 30 anni di esperienza sul contrasto alla violenza maschile alle donne.¹

Le nostre associazioni ben conoscono l'impatto della normativa, nei percorsi di uscita dalla violenza, sulle donne ma anche sui centri antiviolenza e sulle attività di prevenzione.

Spiace tuttavia non aver potuto avere in visione il testo di cui si discute, è davvero difficile fare una valutazione senza avere presente quale sia il lavoro che la Commissione intende svolgere o ha già svolto per questo Testo Unico su cui ci avete chiamate ad esprimerci. Sappiamo, perché seguiamo i lavori della Commissione, che è in discussione la redazione di un testo unico come previsto dalla legge istitutiva della commissione, art. 2 lett. n, quindi adozione di iniziative riepilogative, e ci piacerebbe che ci fosse una visione di lungo periodo.

L'adozione di norme o di testi compilativi non può più prescindere da una analisi della loro efficacia, dell'implementazione, della coerenza, dell'omogeneità a livello territoriale. Se non si opta per questo obiettivo le compilazioni normative, comunque denominate, non raggiungeranno l'obiettivo che è nella loro stessa ragione istitutiva: proporre le soluzioni più efficaci come esposto dall'art. 2 lett. m) sempre della legge istitutiva.

A quando questa analisi?

Il lavoro della Commissione può essere molto incisivo, ce lo ha insegnato quella precedente che ha svolto l'analisi dei meccanismi in cui le norme si inceppano e diventano un ostacolo all'emersione della violenza anziché uno strumento di tutela.

Non è nostro ambito di competenza discutere delle tecniche legislative di redazione di un testo unico, quel che invece ben sappiamo è quanto la distanza tra le norme e la loro applicazione possa essere un ostacolo, così come il non considerare alcune norme.

¹ Testo redatto a cura dalle avvocate: Elena Biaggioni, vice presidente D.i.Re e Manuela Ulivi, componente del Consiglio Direttivo D.i.Re.

Come detto e risaputo la violenza maschile contro le donne è questione trasversale che interessa molti settori, di ambito sociale e istituzionale, dove solo negli ultimi vent'anni, circa è stata posta attenzione al fenomeno con interventi che hanno prodotto aspettative alte da parte delle donne, purtroppo a volte deluse degli esiti delle loro denunce.

Sappiamo per esperienza di quasi 40 anni di ascolto dei racconti delle donne che le problematiche generate dalla violenza maschile, finiscono per avere conseguenze in molti ambiti dei contesti della vita quotidiana. La violenza spesso non si ferma dopo un intervento giudiziario o amministrativo, ma si trasforma, diviene più subdola e a volte meno facilmente individuabile, se non quando finisce per inasprirsi in ritorsioni evidenti che portano anche alla morte di chi la subisce.

Questa premessa per dire che gli alti livelli di intervento legislativo raggiunti nella lotta contro la violenza maschile ai danni delle donne, non corrispondono a investimenti economici e iniziative di formazione adeguati per l'efficace attuazione pratica della normativa.

Raccogliere in un Testo Unico le norme che si occupano del contrasto alla violenza è questione che può essere valutata anche in prospettiva della sua utilità ed efficacia, dato che questo lavoro, che impegnerà in modo molto consistente diverse risorse, potrebbe darsi obiettivi chiari e condivisi da perseguire insieme.

Ci troviamo in un momento storico in cui tanti sono i soggetti che possono concorrere ad un cambio di cultura, ma dove manca una rete coordinata di interventi che possa dare alle donne, che scelgono di allontanarsi dal violento, delle concrete chances di portare a conclusione positiva questa fase della loro vita.

Troppi ostacoli si frappongono tra la denuncia (intesa come svelamento della violenza subita) e l'effettiva possibilità per la donna di essere fuori pericolo e di vivere libera dalla violenza e secondo i suoi desideri.

La denuncia penale spesso comporta l'ingresso delle donne in un tunnel faticoso di paura, allontanamento a volte dal proprio domicilio per inserimento in case rifugio o Comunità mamma/bambini, limitazione della responsabilità genitoriale, contrasti giudiziari, messa in discussione della sua parola, valutazione della sua personalità e del suo stile di vita.

I pregiudizi lavorano costantemente a danno delle donne, ancor di più se si trovano in una condizione di oggettiva difficoltà e senza strumenti adeguati per difendersi.

Cosa è quindi utile raccogliere in un Testo Unico di tutta questa esperienza?

Sicuramente le norme sparse nei testi codicistici, come nelle leggi speciali e decreti legislativi hanno come dato positivo quello di essere "pietre di inciampo" per l'operatore che si trova a dover applicare disposizioni specificamente volte ad interventi rapidi e tutelanti. Ma dove questo soggetto non abbia la possibilità di riconoscere immediatamente il senso e lo scopo della norma, o la dovesse sottovalutare o interpretare in modo scorretto, il nostro lavoro svanisce.

Che fare per dare una uniformità alla possibilità di riconoscimento della normativa a contrasto della violenza in ogni contesto in cui è stata inserita?

Non ci troviamo di fronte a una sola materia da coordinare, con norme che una volta raccolte possano essere il tema da studiare e su cui intervenire.

L'esperienza dell'attività dei centri antiviolenza con i percorsi delle donne ci indica che, trattandosi della loro vita, ci troviamo di fronte a decine di norme da rileggere anche alla luce della normativa sovra nazionale, da integrate attraverso l'opera applicativa di tutti coloro che vengono a contatto con le donne che subiscono violenza e che dovrebbero conoscere il problema (a questo riguardo la formazione è un tema che non abbiamo ancora risolto in modo adeguato) e che sappiano dare risposte valide e fare rete in modo efficace.

Pensiamo ad esempio alla questione della **violenza assistita**:

insegnanti, pediatri, servizi socio sanitari, tribunali ordinari e minorili, non hanno sempre risorse (tempo da dedicare, personale formato con approfondita conoscenza ed esperienza sul campo del tema) per coordinare le loro azioni, o anche solo per mettere a disposizione le competenze necessarie ad un primo intervento coerente e strutturato. Si aspettano anni, a volte, per avere un sostegno di neuropsichiatria infantile, per una pronuncia che metta i minori al riparo da azioni ritorsive del genitore violento.

Pensiamo alla **violenza economica**:

banche, aziende, contesti familiari, scelte riguardanti la comunione o separazione dei beni, la gestione dei patrimoni. Quante norme andrebbero messe a fuoco su questi aspetti per avere un livello di informazione generale corretto? Chi decide di creare una famiglia e impegna sostanze, senza considerare il domani e la possibilità di essere assoggettata a impoverimenti programmati e/o non preventivati, cosa deve sapere prima per prevenire questa violenza?

Pensiamo alla **violenza psicologica**:

le parole che si usano nei social, come si usano i social, i mezzi di informazione, i mancati interventi a livello scolastico, sulle relazioni e sull'educazione sessuale. Gli scambi tra i ragazzi e le ragazze che diventano poi adulti e accettano modalità di relazioni non rispettose della libertà di scelte di vita dell'altra.

Tutta la normativa codicistica ha ancora aspetti collegati al patriarcato e alla sua espressione anche più basilare. Pensiamo alla definizione della persona responsabile come al "buon padre di famiglia", espressione ancora presente in molti articoli del codice civile e non solo.

Abbiamo un decreto legislativo del 24.11.2017 che indica le linee guida per le donne che si recano al pronto soccorso e non sappiamo quanto queste linee, obbligatorie dal 2018, siano effettivamente seguite in tutti gli enti sanitari ospedalieri.

Tante sono le valutazioni che si potrebbero ancora aggiungere a questo elenco, ma aspettiamo di poter leggere la base di lavoro che la Commissione ha raccolto per capire come poter dare un contributo concreto, per meglio individuare sulla scorta della nostra esperienza, gli aspetti maggiormente problematici al fine di rendere meno penoso alle donne il loro percorso di uscita dalla violenza.